



Città di Follonica

Al Sindaco

Prot. gen. n.

Risp. a nota del 14.05.2018

Prot. int. n. 16366

Follonica 28 giugno 2018

Al Consigliere comunale
Daniele Pizzichi

Ogg.: Risposta interrogazione sulla situazione dell'Ippodromo- prot.16366 del 14.05.2018

La situazione complessiva dell' Ippodromo e del Concessionario è stata illustrata ai consiglieri, non solo di recente in una Conferenza dei capigruppo appositamente convocata per comunicare le determinazioni in merito al procedimento di revoca della concessione pendente, ma anche in precedenza con le risposte alle interrogazioni e in sede di commissione consiliare, alla presenza anche del concessionario, pertanto di seguito, in risposta all'interrogazione si riassumono alcuni punti salienti.

L'amministrazione durante questi anni ha cercato di monitorare tutti gli aspetti della vicenda ippodromo con ogni strumento possibile, con frequenti incontri con il concessionario e il gestore, con sopralluoghi e atti diretti al rispetto dei vincoli convenzionali, ma mai in nessuna sede il sottoscritto ha sottovalutato o taciuto le criticità, anche se certamente non ha mancato di fare presente anche le difficoltà di risoluzione.

Sul fronte tributario, oltre all'attivazione delle procedure previste dalle normative per ciascun tributo, il Concessionario ha presentato una proposta di pagamento dilazionata nel tempo e presentata, in proprio e per conto delle società facenti parte dell'Ippodromo: tale aspetto pur non facente parte della concessione per la concessione, è evidente che ne condiziona il buon andamento, e quindi si ritiene fondamentale l'assunzione di tale impegno anche dal punto di vista del permanere del rapporto di fiducia; il concessionario inoltre ha di recente presentato una nota con la quale, chiedendo contestualmente l'archiviazione del procedimento di revoca, precisa le prospettive di sviluppo dell'impianto, dimostrando la volontà di rispondere in senso positivo alle sollecitazioni e alle richieste dell'amministrazione.


Avevamo già anticipato in sede di incontro con i capigruppo consiliari quali erano gli intendimenti dell'amministrazione sulla questione, e il provvedimento di chiusura del procedimento di revoca è stato appena adottato ed è allegato alla presente: è evidente che tutte le considerazioni e valutazioni fatte sulle diverse questioni inerenti l'impianto devono essere collocate nell'ambito del rapporto di durata novantennale che lega il Concessionario al Comune, che inevitabilmente non può non ammettere la valutazione anche dei momenti di criticità, soprattutto finalizzata alla tutela del superiore interesse pubblico al mantenimento in funzione dell'intero complesso sportivo.



Andrea Benini

Largo Felice Cavallotti, 1 – 58022 Follonica (GR)
Telefono +39 0566.59225 e Fax +39 0566.59326
E-mail sindaco@comune.follonica.gr.it





CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

UFFICIO PATRIMONIO		
562	27-06-2018	112
N. di registro generale	Data	Numero Interno

OGGETTO:	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT.N.11470/2013 NEI CONFRONTI DI FOLLONICA CORSE CAVALLI. ARCHIVIAZIONE.
-----------------	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto prot. 11470/2013 (DOC. 1) il dirigente dell'Ufficio Patrimonio comunicava alla Società Follonica Corse Cavalli S.p.A. (gestore dell'ippodromo comunale, d'ora in avanti F.C.C.) l'avvio del procedimento per la revoca della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area per la realizzazione di parte degli immobili dello stesso impianto sportivo;
- con detta comunicazione si contestava alla F.C.C., ai sensi dell'art. 21 lett. a) della convenzione (sottoscritta in data 28 marzo 2003, rep. 22776), la violazione dei vincoli di destinazione d'uso dell'immobile "*clinica veterinaria*" e degli alloggi delle foresterie per i motivi di seguito sinteticamente riportati:
 - a. quanto alla clinica veterinaria perché nell'immobile erano stati eseguiti interventi edili tali da renderlo inidoneo all'uso previsto dagli atti convenzionali (cura dei cavalli dell'ippodromo) e volti ad un uso diverso (struttura aperta al pubblico per la cura di piccoli animali);
 - b. quanto agli alloggi destinati all'uso foresteria perché dagli accertamenti effettuati risultavano essere utilizzati da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione per poterne usufruire. Per le foresterie l'utilizzazione in violazione dei vincoli, oltre che poter determinare la revoca della concessione ex art. 21 lett. a) della convenzione poteva anche determinare l'estinzione del diritto di superficie ex art. 14 della stessa convenzione.

Atteso che con provvedimento n. 940/2014 (DOC. 2), il dirigente sospendeva tale procedimento con le motivazioni compiutamente esplicitate nel provvedimento stesso, al quale si rinvia, tra le quali l'intervenuto sequestro di parte degli alloggi costituenti la foresteria ed il processo penale allora pendente a carico di ex amministratori per presunta lottizzazione abusiva, alla definizione del quale si rinviava ogni determinazione in merito al procedimento sospeso.

Rilevato che la sospensione si era resa necessaria anche in ragione dell'interesse pubblico a che l'intero complesso immobiliare venisse correttamente mantenuto e conservato, visto anche che nel corso del procedimento erano intervenuti fatti nuovi che non potevano non essere valutati nella determinazione finale e cioè: l'avvio delle procedure legali da parte di F.C.C. per lo sgombero degli alloggi delle foresterie da chi non ne aveva titolo nonché l'acquisizione e l'immissione in possesso da parte del Comune della clinica veterinaria a seguito della sentenza del TAR Toscana n. 1045/2013 di conferma della legittimità dei provvedimenti assunti dal Comune per contrastare gli abusi edilizi nella stessa rilevati.

Dato atto che:

- in seguito alla sospensione del procedimento, in attesa della conclusione del processo penale, il Comune ha svolto numerosi incontri con FCC al fine di presidiare il mantenimento della funzionalità dell'immobile, verificare l'utilizzo e la prosecuzione dell'attività sportiva, richiedendo altresì di dimostrare i programmi di sviluppo del centro ippico;
- durante tale periodo anche per effetto della custodia giudiziaria affidata a un dirigente comunale, è stato richiesto altresì in più occasioni alla F.C.C. di provvedere ad effettuare interventi di manutenzione delle aree esterne, in particolare per la parte delle foresterie oggetto di sequestro, anche per scongiurare i possibili fenomeni di degrado conseguenti alla mancata utilizzazione dei fabbricati;
- la società FCC ha risposto positivamente eseguendo gli interventi richiesti;

- in risposta alle sollecitazioni del comune, in data 04.07.2017 la Società F.C.C. ha trasmesso un documento denominato "*Ippodromo dei Pini di Follonica – analisi storica delle attività e prospettive future*" che analizza le problematiche di gestione dell'impianto e ipotizza strategie di sviluppo e rilancio dello stesso, pur facendo presente il momento di pronunciata crisi del settore ippico;
- in data 13.12.2017 la F.C.C. ha trasmesso i provvedimenti giudiziari conclusivi delle azioni per ottenere il rilascio degli alloggi costituenti la foresteria, portando quindi a termine le azioni intraprese nel maggio 2014.

Dato atto che il processo penale a carico degli ex amministratori dell'Ente e dei rappresentanti di F.C.C. si è concluso con la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1860/2016, nella quale il collegio, dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, ha ritenuto di non procedere all'esame sulla sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato a carico degli imputati e di non disporre la confisca degli immobili sequestrati in quanto non accertata la colpevolezza degli imputati stessi, che sono stati assolti, in parte nel merito e in parte per prescrizione.

Considerato che, con la conclusione del procedimento penale, essendo venuto meno il termine al quale era legata la sospensione del procedimento di revoca, risulta necessario assumere le conseguenti determinazioni.

Visto che in data 01.10.2017 è stato sottoposto a questa amministrazione un progetto preliminare, finalizzato a verificare la possibilità di potenziare la parte sportiva dell'impianto affiancando alla pista esistente, dedicata alle corse al trotto, una nuova pista destinata alle corse al galoppo, anche ai fini della possibile sottoscrizione di un accordo di partenariato tra l'ippodromo dei Pini di Follonica e l'ippodromo del Casalone di Grosseto (poi sottoscritto tra le società titolari dei suddetti ippodromi, in data 08.02.2018) che ipotizza il trasferimento delle attività di galoppo, assegnate all'impianto di Grosseto, quale integrazione delle attività di trotto già assegnate all'impianto di Follonica, aumentando così le giornate di corse complessivamente assegnate a quest'ultimo.

Atteso che in data 01.01.2018 è entrata in vigore la nuova disciplina di cui al D.M. 281/2016 recante "*Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse per la classificazione degli ippodromi*" che suddivide e classifica gli ippodromi italiani in quattro categorie (di rilevanza strategica, commerciale, istituzionale e promozionale) e che tale classificazione è rilevante ai fini dell'assegnazione delle giornate di corse ai singoli impianti, determinandone conseguentemente il relativo finanziamento.

Visto il Decreto del Direttore Generale - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. n.20728 del 21.03.2018 con il quale:

- visto il comma 12 dell'art.10 del Decreto n.681/2016, introdotto dal decreto n.995/2017 che dispone "*Al fine di ottimizzare l'esercizio dell'attività ippica presso gli ippodromi, razionalizzando i costi e massimizzando i risultati, l'Amministrazione nell'ipotesi di progetti che prevedano riorganizzazioni o raggruppamenti di Società di corse che gestiscono uno o più ippodromi, può consentire, compatibilmente con la programmazione generale, il mantenimento dei livelli di attività e di montepremi assegnati a ciascun ippodromo interessato dall'operazione a condizione che l'attività di corse venga concentrata in un unico impianto*";
- vista la "*nota prot. n.15052 del 02.03.2018 con la quale la Società Sistema Cavallo Srl a seguito dell'accordo di partenariato sottoscritto con la Società Ippodromo del Casalone Srl in data 08.02.2018, ha presentato istanza di approvazione, del progetto di riorganizzazione dell'ippodromo del Casalone di Grosseto e dell'ippodromo dei Pini di Follonica*";

- tenuto conto che il suddetto accordo di partenariato è volto alla creazione di un ippodromo di eccellenza nazionale nel mondo delle corse, con interessi e offerta rivolti al mercato nazionale e transfrontaliero attraverso la realizzazione del denominato "Progetto ippica in Maremma" che prevede il raggruppamento e la riorganizzazione delle attività ippiche delle due Società di corse concentrandole tutte presso l'ippodromo dei Pini di Follonica;

si approva il progetto di riorganizzazione dell'ippodromo del Casalone di Grosseto e dell'ippodromo dei Pini di Follonica e si autorizza lo svolgimento presso tale impianto delle corse di galoppo in piano per fantini e cavalieri dilettanti disciplinate dai Regolamenti dell'ex Jockey Club Italiano e dell'ex Società degli Steeple Chases d'Italia, subordinando tale autorizzazione all'esito positivo del collaudo della pista di galoppo e delle verifiche relative ai servizi necessari a garantire il regolare svolgimento delle corse al galoppo presso detto ippodromo.

Vista la nota inviata per PEC, in data 17.04.2018, con la quale F.C.C., in conseguenza di tale decreto che incrementa le corse per l'impianto di Follonica, propone di integrare le attività da svolgersi nell'impianto, nei limiti stabiliti dalla convenzione sottoscritta con il comune, prevedendo una serie specifica di azioni e attività integrative a quelle esistenti, sempre rivolte al mondo dell'ippica, con la realizzazione di un centro di eccellenza dell'ippica e dell'equitazione con la creazione di un centro culturale sul cavallo tramite la realizzazione a medio termine di interventi tra cui si segnala:

- allestimento di una biblioteca del cavallo (cartacea e digitale);
- creazione di un museo del cavallo con mostre temporanee e a tema;
- Club House aperta tutto l'anno quale punto di ritrovo e aggregazione di appassionati;
- percorso didattico su razze diverse di cavalli;
- ristrutturazione campi di gara per varie manifestazioni (gare di monta, da lavoro, endurance, monta western, salto in libertà, ecc.);
- creazione di un parco giochi a tema;
- destinazione di locali per convegni veterinari o corsi professionali;
- utilizzo delle foresterie per ospitalità cavalieri e congressisti;

e si propone quale soggetto per una nuova attribuzione della clinica veterinaria, da porre quindi a servizio dell'ippodromo, ripristinandone il funzionamento come da convenzione e auspicando che la stessa in futuro possa diventare un centro di riferimento per la medicina sportiva del cavallo e per la riproduzione equina.

Valutato quindi che l'incremento delle corse, autorizzato con il sopra citato decreto ministeriale, il quale integra con il galoppo le precedenti attività del trotto, nonché il complessivo programma pur presentato con le modalità sopra richiamate, in più riprese dalla Società FCC, sostanzia un complessivo potenziamento dell'impianto di cui trattasi, elemento imprescindibile per un concreto rilancio dello stesso che può comportare rilevanti riflessi sul territorio e in particolare per le attività che gravitano sul mondo dell'ippica e dell'equitazione in generale.

Rilevato inoltre che in esito all'attività di controllo, monitoraggio e impulso che l'amministrazione ha condotto nei confronti del concessionario durante la fase di sospensione del procedimento di revoca avviato, il Responsabile dell'ufficio patrimonio ha redatto una relazione che documenta i sopralluoghi effettuati e i confronti avuti con il responsabile della struttura, dalla quale emerge che dal punto di vista manutentivo, lo stato dell'impianto sportivo e dei servizi inerenti appare sufficientemente adeguato alle attività finora svolte, mentre per quanto riguarda l'attività sportiva, emerge che la stessa, pur in misura ridotta rispetto alle potenzialità dell'impianto, ma in linea con la crisi del settore ippico che ne determina una contrazione inevitabile, è svolta tuttavia in maniera costante, impegnando l'impianto tutti gli anni.

Atteso invece che non sembra adeguato lo stato di manutenzione e di funzionalità di una rilevante

parte degli alloggi-foresterie: del resto questa parte di immobile è stata interessata dalla vicenda giudiziaria sopra citata, che ne ha comportato il sequestro per lungo tempo (dal 9 luglio 2011 al 9 novembre 2016) e terminato solo di recente.

Rilevato inoltre che l'attività di monitoraggio amministrativo costantemente effettuato sulla situazione tributaria del Concessionario e degli altri soggetti a vario-titolo operanti nella struttura, ha fatto emergere una situazione debitoria complessa e rilevante dal punto di vista economico, evidenziata in modo dettagliato negli atti dell'Ufficio tributi.

Precisato in merito che, a fronte della situazione sopra indicata, l'Ufficio tributi ha provveduto all'invio dei necessari atti di contestazione (accertamento, solleciti, decreti ingiuntivi) per la definizione dei titoli di credito che in alcuni casi hanno anche portato a contenzioso tributario, tuttora in essere di fronte alle Commissioni tributarie, provinciale e regionale.

Considerato inoltre che, al fine della risoluzione delle problematiche sopra indicate, il concessionario FCC, congiuntamente agli altri debitori, ha presentato con nota datata 12.04.2018, pervenuta il 17.04.2018, una proposta di definizione sia del pregresso tributario, sia per i tributi che annualmente la struttura matura, impegnandosi al puntuale pagamento a regime dei tributi annuali stessi, e a ricorrere al pagamento frazionato del pregresso, quale soluzione transattiva e risolutiva della posizione tributaria maturata e non impugnata in altre sedi.

Ritenuto tuttavia necessario prevedere con il presente provvedimento che, qualora i diversi debitori non rispettino la proposta di definizione tributaria indicata al punto precedente, per un numero di n. 2 rate consecutive, sia che l'inadempimento sia riferito al pregresso inevaso che ai tributi annualmente non corrisposti e non contestati, ciò comporterà la decadenza della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area, quale conseguenza sanzionatoria del mancato rispetto degli impegni assunti dallo stesso Concessionario per proprio conto e per conto di tutti gli altri debitori.

Rilevato infine che con la sopra citata nota datata 12.04.2018, pervenuta il 17.04.2018, la F.C.C. ha richiesto l'archiviazione del procedimento di cui si tratta rappresentando le iniziative e le azioni che intende porre in essere nell'ambito dell'impianto, visto anche il sopra richiamato decreto n. 20728 del 21.03.2018 con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha accolto il progetto di riorganizzazione dell'ippodromo del Casalone di Grosseto e dell'ippodromo di Follonica assegnando a quest'ultimo le corse al galoppo prima assegnate all'ippodromo di Grosseto.

Atteso inoltre che, dall'ultimo sopralluogo di recente effettuato emerge che i lavori per la realizzazione degli interventi necessari ad accogliere le corse al galoppo sono in fase di avvio e lo stato di manutenzione continua ad essere sufficientemente curato e idoneo all'implementazione dell'attività prevista.

Ritenuto conseguentemente che il quadro complessivo sopra illustrato, debba costituire il fondamento delle determinazioni da assumere in merito al procedimento di revoca pendente, in quanto le criticità che ne avevano motivato l'avvio risultano superate in virtù delle seguenti considerazioni:

- il processo penale che aveva coinvolto il Concessionario, si è concluso in modo non pregiudizievole alla prosecuzione nella gestione dell'impianto da parte della stessa F.C.C.;
- in riferimento all'uso delle foresterie, sono stati formalizzati tutti gli atti necessari alla loro completa destinazione all'uso principale previsto dalla convenzione;
- in riferimento alla clinica veterinaria, con la cessazione dei procedimenti giudiziari che l'avevano interessata, la stessa è ora tornata in proprietà del Comune, ed è possibile ogni decisione relativa al

suo uso a servizio dell'impianto;

- la situazione tributaria sopra illustrata, pur se originariamente non inserita nell'ambito del procedimento di revoca, è stata valutata, ed è in corso di risoluzione;
- lo stato complessivo dell'impianto e i progetti attinenti all'attività sportiva presentati dal Concessionario, rendono possibile intravedere fondate possibilità di rilancio e sviluppo.

Tenuto conto altresì che un ruolo non secondario ha rappresentato in questi anni la crisi del mondo dell'ippica, e la conseguente riduzione dei finanziamenti statali alle attività ippiche, che certamente hanno rallentato il concretizzarsi dei progetti di sviluppo.

Atteso infine che gli eventi, di diversa natura, che hanno interessato l'impianto, i comportamenti e le azioni poste in essere dal Concessionario, nella conduzione dell'impianto e nei rapporti con l'amministrazione concedente, rapportate alla durata 99ennale della concessione e alla complessiva entità dell'investimento effettuato per la realizzazione del nuovo ippodromo, fanno sì che si possa affermare che il rapporto di fiducia, che necessariamente deve basare un rapporto così lungo tra i privati e la pubblica amministrazione, pur turbato in alcune circostanze, non sia irrimediabilmente compromesso e consenta di portare avanti il vincolo convenzionale, che per sua natura non può non ammettere la valutazione anche dei momenti di criticità.

Ritenuto conseguentemente che vi siano i presupposti per poter archiviare il procedimento avviato con nota prot.n. 11470/2013 per la pronuncia di revoca della convenzione stipulata il 28.03.2003 con la F.C.C. e sospeso con provvedimento n. 940/2014.

Dato atto infine che l'istruttoria del presente provvedimento è stata condotta e valutata con il supporto e di concerto con la Conferenza dei dirigenti e l'avvocatura civica.

DETERMINA

- 1) Di disporre l'archiviazione del procedimento inerente la pronuncia di revoca della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area, per la realizzazione di parte degli immobili dello stesso impianto sportivo, avviato con atto prot. 11470/2013 e sospeso con provvedimento n. 940/2014.
- 2) Di disporre che il mancato pagamento, previa ulteriore formale diffida di pagamento con scadenza a 60 giorni, di n. 2 rate consecutive del piano di definizione del pregresso tributario, presentato con nota datata 12.04.2018, pervenuta il 17.04.2018, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sia che l'inadempimento sia riferito al pregresso inevaso che ai tributi annualmente non corrisposti e non contestati, costituisce condizione risolutiva espressa e comporterà, senza necessità di ulteriori atti o provvedimenti, la decadenza della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area.
- 3) Di disporre altresì la notifica del presente provvedimento alla Società Follonica Corse Cavalli srl, con sede in via S.R. 439 Sarzanese Valdera n.750, con la precisazione che la ricezione equivale ad ogni effetto di legge, alla presa conoscenza della condizione risolutiva espressa di cui al punto precedente.

II DIRIGENTE
VITO DISABATO